

Gli emendamenti del relatore assunti nel testo approvato con voto di fiducia non cambiano la sostanza del provvedimento.

Infatti:

-E' vero che per i reati di criminalità comune è stata prevista la eliminazione del limite temporale. Ma si tratta di una normativa macchinosa e di fatto inapplicabile. Difatti riguardo alla possibilità di superamento del limite temporale dei 75 giorni, si prevede che si possano disporre ulteriori proroghe di 72 ore in 72 ore solo in presenza di elementi nuovi o per evitare la consumazione di un reato. Il limite temporale scompare quindi solo apparentemente perchè, nei fatti, le proroghe sono impraticabili: così il sistema diventa più macchinoso perchè 72 ore sono un tempo troppo breve per ottenere elementi nuovi e perchè si sovraccarica di adempimenti meramente burocratici l'attività di indagine. Quindi, malgrado l'intento dichiarato di voler tutelare la sicurezza dei cittadini, si regala ai criminali grandi vantaggi, senza che ciò serva a tutelare la riservatezza

-rimane il divieto di intercettazione ambientale a meno che non ci sia un delitto in corso. Senza che vi sia un delitto in corso, si rende possibile l'intercettazione ambientale soltanto nei luoghi pubblici o aperti al pubblico per casi eccezionali e soltanto per 72 ore in 72 ore. Anche in questo caso si rinuncia ad uno strumento indispensabile per la lotta al crimine, senza alcun vantaggio della tutela della vita privata

-restano ferme sia l'astensione del giudice sia la sostituzione obbligatoria del PM nel caso in cui abbiano rilasciato dichiarazioni- anche generiche- in merito al procedimento affidatogli. Quanto al PM si prevede che basti la sua iscrizione nel registro degli indagati per il reato di illecita rivelazione di segreti inerenti il suo ufficio (basta, cioè, che qualcuno lo denunci) o che, ancora più genericamente, abbia rilasciato dichiarazioni inerenti il procedimento, perchè il capo dell'ufficio abbia il potere di sostituirlo.

-la norma transitoria resta comunque deleteria perchè applica ai procedimenti in corso i limiti temporali e il sistema macchinoso di proroghe che viene introdotto con il ddl. Rimane, inoltre, l'immediata applicazione ai procedimenti in corso delle norme sui divieti di pubblicazione degli atti di indagine anche se si tratta di atti non più coperti da segreto. In questo modo la pubblicazione di atti che già circolano perchè pubblici e pubblicabili diventa arbitraria. I giornalisti sono a rischio di sanzioni penali, gli editori di multe e i magistrati di pretestuose notizie di inesistenti fughe di notizie

-viene ulteriormente estesa la responsabilità degli editori al caso di violazione del divieto di pubblicazione delle intercettazioni illegali, ma anche di quelle legittime e pertinenti ai reati per cui si procede (conosciute dal difensore e dall'indagato) e di atti di indagine anch'essi non più coperti da segreto.

-si stabilisce che prima che il PM depositi in segreteria i verbali non si possa eseguirne lo stralcio per quanto riguarda intercettazioni irrilevanti ai fini delle indagini con il rischio di favorire la fuga di notizie estranee al processo (gossip, fatti di vita privata dell'indagato o terzi, nominativi di soggetti estranei) non tutelando la privacy e mettendo a rischio le indagini a carico di altri indagati o per reati diversi, indebolendo l'azione di contrasto al crimine.

- è stata soppressa, grazie ad un altro emendamento del relatore , la parte del testo che riguarda l'arresto obbligatorio in flagranza per il reato di atti sessuali con i minori ( fatti di pedofilia) e per la violenza sessuale di gruppo

LA SOLA NOTA POSITIVA E' L'EMENDAMENTO CHE SOPPRIME LE IMMUNITA' PREVISTE PER GLI AGENTI DEI SERVIZI, del quale l'opposizione aveva richiesto lo stralcio.